

Proposta N° 52/ Prot. Data 02/11/2015		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ L'impiegato responsabile _____
--	---	---

Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Copia deliberazione del Consiglio Comunale

N° 159 del Reg. Data 21/12/2015	OGGETTO:	REVOCA EX ART. 21 QUINQUIES LEGGE N. 241/1990 DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 91 DEL 21/07/2015 RIGUARDANTE: "RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DEI SIG.RI FUNDARO' CATERINA E ROCCA GIUSEPPE GIUSTA SENTENZA DEFINITIVA N. 146/2015 DEL TRIBUNALE DI TRAPANI, CON SUCCESSIVA AZIONE DI RIVALSA EX ART. 22 D.P.R. 3/1957 NEI CONFRONTI DEL PROPRIO DIPENDENTE C.D."
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		NOTE

L'anno duemilaquindici il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 18,30 nella sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

Pres. Ass.				Pres. Ass.			
1	Raneri Pasquale	-	SI	16	Longo Alessandro	SI	-
2	Ferrarella Francesco	SI	-	17	Milito Stefano (1959)	SI	-
3	Milito Stefano (1962)	-	SI	18	Rimi Vincenzo	-	SI
4	Caldarella Gioacchina	SI	-	19	Dara Francesco	SI	-
5	Fundarò Antonio	-	SI	20	Dara Sebastiano	SI	-
6	Vesco Benedetto	SI	-	21	Vario Marianna	SI	-
7	Nicolosi Antonio	SI	-	22	Ruisi Mauro	SI	-
8	Caldarella Ignazio	SI	-	23	Allegro Anna Maria	SI	-
9	Rimi Francesco	-	SI	24	Trovato Salvatore	SI	-
10	Pipitone Antonio	SI	-	25	Calvaruso Alessandro	SI	-
11	Pirrone Rosario Dario	-	SI	26	Di Bona Lorena	SI	-
12	Castrogiovanni Leonardo	SI	-	27	Coppola Gaspare	-	SI
13	Scibilia Giuseppe	-	SI	28	Gabellone Francesco	SI	-
14	Stabile Giuseppe	-	SI	29	Lombardo Vito	-	SI
15	Campisi Giuseppe	SI	-	30	Sciacca Francesco	SI	-

PRESENTI N. 20

ASSENTI N. 10

Assume la Presidenza il V/Presidente Vesco Benedetto
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati

Consiglieri scrutatori

- 1) Sciacca Francesco
- 2) Trovato Salvatore
- 3) Calvaruso Alessandro

La seduta è pubblica
In continuazione di seduta

Consiglieri presenti n. 20

IL PRESIDENTE

Passa a trattare l'argomento posto al n. 5 dell'o.d.g. relativo a: REVOCA EX ART. 21 QUINQUIES LEGGE N. 241/1990 DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 91 DEL 21/07/2015 RIGUARDANTE: "RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DEI SIG.RI FUNDARO' CATERINA E ROCCA GIUSEPPE GIUSTA SENTENZA DEFINITIVA N. 146/2015 DEL TRIBUNALE DI TRAPANI, CON SUCCESSIVA AZIONE DI RIVALSA EX ART. 22 D.P.R. 3/1957 NEI CONFRONTI DEL PROPRIO DIPENDENTE C. D." e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di delibera

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: REVOCA EX ART. 21 QUINQUIES LEGGE N. 241/1990 DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 91 DEL 21/07/2015 RIGUARDANTE: "RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DEI SIG.RI FUNDARO' CATERINA E ROCCA GIUSEPPE GIUSTA SENTENZA DEFINITIVA N. 146/2015 DEL TRIBUNALE DI TRAPANI, CON SUCCESSIVA AZIONE DI RIVALSA EX ART. 22 D.P.R. 3/1957 NEI CONFRONTI DEL PROPRIO DIPENDENTE C. D."

Vista e richiamata l'allegata Delibera di Consiglio Comunale N. 91 del 21/07/2015, il cui contenuto deve intendersi *in toto* facente parte sostanziale e integrale della presente proposta, adottata in forza dell'art. 194, comma 1, lett. a), T.U.E.L. di cui al D. Lgs. N. 267/2000, il quale indica nelle sentenze esecutive le fattispecie la cui legittimità per la riconduzione al sistema del bilancio è da riconoscere obbligatoriamente;

Vista e richiamata l'allegata Ordinanza resa, ai sensi dell'art. 351 c.p.c., all'udienza del 15/07/2015 dall'adita Corte di Appello di Palermo – Sez. I Civile, nella causa iscritta al n. 769 del R.G. Affari Contenziosi Civili dell'anno 2015 promossa in grado di appello dal dipendente comunale [C.D.] c/ Comune di Alcamo e F.C. e R.G. e pubblicata a mezzo deposito in cancelleria, avvenuto in data 27/07/2015, ovvero successivamente all'adunanza del Consiglio Comunale del 21/07/2015, nella quale è stata adottata la Delibera di cui al punto precedente;

Considerato che, per effetto della richiamata Ordinanza, è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza N. 146/2015 del Tribunale di Trapani, impugnata in via incidentale finanche dal convenuto Comune di Alcamo, con rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del **20 giugno 2018**;

Atteso quanto esposto con l'allegata nota Prot. N. 16336 del 30/07/2015, il cui contenuto deve intendersi *in toto* facente parte sostanziale e integrale della presente proposta;

Considerato, in particolare, che “...*L'art. 351 c.p.c. prevede ora espressamente che il giudice d'appello provvede sulla sospensiva alla prima udienza con ordinanza non impugnabile e quindi da ritenersi non reclamabile. La ratio della non impugnabilità – non reclamabilità della sospensiva risiede nello scopo di evitare che vi sia una sorta di andirivieni di decisioni anticipatorie sulla esecutività della sentenza di primo grado; ragion per cui una volta deliberata la domanda in parola dallo stesso giudice del merito alla prima udienza, deve attendersi che il giudice d'appello con la sentenza dica l'ultima parola sul punto...*” (cfr. Tribunale di Taranto, Sez. II, Ordinanza del 17/02/2014 – R.G. n. 8583/2013), sicché almeno sino alla data del 20/06/2018, fissata, come detto, per tenersi l'udienza nella quale verranno precisate le conclusioni dalle rispettive parti, nessuna variazione in ordine alla disposta sospensione della esecutività della gravata sentenza potrà intervenire;

Ritenuto, altresì, che essendosi nella specie perfettamente integrato, tra gli altri, uno dei presupposti previsti dall'art. 21 *quinquies*, L. n. 241/1990 e s.m.i. e per il quale si procede, ovvero quello del “**mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento**”, sia necessario revocare la Deliberazione di Consiglio Comunale N. 91 del 21/07/2015 onde così determinarsi “*la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti*” in special modo in raffronto all'art. 1988 – *Promessa di pagamento e ricognizione di debito* del codice civile, ancorché nel caso di debiti derivanti da sentenze il riconoscimento consiliare svolge una mera funzione ricognitiva [e] di una presa d'atto finalizzata al mantenimento degli equilibri di bilancio [mentre, sotto l'aspetto civilistico] si tratta di un provvedimento di puro riconoscimento di debito accostabile all'art. 1988 c.c. secondo cui la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo l'effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, “venendo ad operarsi, un'astrazione meramente processuale della “causa debendi”, comportante una semplice “relevatio ab onere probandi” per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindere sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della ricognizione di debito, ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è invalido o si è estinto” (cfr., Corte del Conti, Sez. regionale di Controllo per la Campania, Delib. n. 42/2014);

Rilevato, che “*L'art. 194 del TUEL contiene l'elencazione delle fattispecie debitorie che possono essere riconosciute. Ai sensi della citata disposizione sono riconoscibili i debiti relativi a: sentenze esecutive (lettera a); [...]* La giurisprudenza della Corte dei conti ha già messo in risalto la sostanziale diversità tra la fattispecie concernente le sentenze esecutive e le altre ipotesi previste dall'art. 194 TUEL (SSRR n. 12/2007/QM). Infatti, mentre nel caso di sentenza di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità per valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale [...] (cfr., ex plurimis Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, Deliberazione n. 177/2015/PAR), cosicché per effetto della richiamata Ordinanza della Corte di Appello di Palermo, con cui è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza N. 146/2015 del Tribunale di Trapani, è *medio tempore* venuto a mancare, come visto, il requisito della esecutività della sentenza, che ha costituito il presupposto di legittimità per

l'adozione, al tempo, della delibera consiliare di riconoscimento del debito *de quo* che, pertanto, non può più pagarsi, come già comunicato agli interessati per il tramite dei loro procuratori costituiti, a mezzo messaggio di posta elettronica certificata del 07/08/2015, che si allega;

Valutato che, in applicazione dei nuovi principi contabili di cui all'**allegato 4/2 (parte 2) – Principio Contabile Applicato Concernente la Contabilità Finanziaria , punto 5. – Impegno di Spesa e Regole di Copertura Finanziaria della Spesa, lett h)**, al **D. Lgs N. 118/2011 – Disposizioni in Materia di Armonizzazione dei Sistemi Contabili e degli Schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi, a norma degli Articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42** [i cui Titoli I, IV e V trovano applicazione per gli enti locali della Regione Siciliana, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, in forza dell'art. 11, comma 3, L.R. N. 3/2015], che recita: *“nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva* [come nella specie, posto che la sentenza di primo grado *de qua* non è passata in autorità di cosa giudicata perché appellata ed è divenuta non più esecutiva per effetto della richiamata Ordinanza sospensiva della Corte di Appello di Palermo], *sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi, è necessario mantenere la previsione di spesa che a fine anno sarà destinata ad un apposito fondo rischi... ”*, di dovere mantenere lo stanziamento di Euro 16.000,00 all'intervento 1.01.08.08 del bilancio d'esercizio 2015, che a fine anno non essendo impegnato confluirà in un apposito fondo vincolato a copertura del rischio del contenzioso in essere sino a quando non sia eventualmente accertato che detta spesa potenziale non può più verificarsi, nel qual caso la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo;

Visto l'art. 282 C.P.C.;

Visto l'art.14 D.L. N. 669/1996, convertito dalla Legge N. 30/1997 e s.m.i.;

Richiamato il T.U.E.L. di cui al D. Lgs. N. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal V. Dirigente la P.M. nonché del Responsabile del settore Servizi Finanziari, pareri questi, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visti i pareri resi ai sensi di legge;

Visto l'O.R.E.LL.:

Visto il parere reso dalla _____ commissione Consiliare reso in data _____

Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti nr _____ del _____

Con Voti _____ **favorevoli** espressi per alzata e seduta

PROPONE DI DELIBERARE

- 1. Revocare** per i motivi espressi in narrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 quinquies, L. N. 241/1990, la Deliberazione N. 91 del 21/07/2015, riguardante

“Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio a favore dei Sig.ri Fundarò Caterina e Rocca Giuseppe giusta sentenza N. 146/2015 del Tribunale di Trapani, con successiva azione di rivalsa ex art. 22 D.P.R. 3/1995 nei confronti del proprio dipendente C.D.”, per la cessazione con efficacia ex nunc di quanto con essa disposto;

2. **Disporre**, di mantenere lo stanziamento di Euro **16.000,00** all'intervento 1.01.08.08 del bilancio d'esercizio 2015, che a fine anno non essendo impegnato confluirà in un apposito fondo vincolato a copertura del rischio del contenzioso in essere sino a quando non sia eventualmente accertato che detta spesa potenziale non può più verificarsi, nel qual caso la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo;

Presidente:

Dà lettura del verbale della II Commissione che ha espresso parere contrario, mentre il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole.

Cons.re Vario:

Ricorda che nel verbale è stata formulata una domanda ma non vede presente in aula l'avvocatura comunale per dare risposte.

La commissione si è infatti chiesta come mai la proposta non era stata ritirata prima in quanto l'avvocatura era già a conoscenza dell'esito dell'appello.

Chiede poi di sapere se questo congelamento di somme comporta ulteriori spese per il comune.

Cons.re Calvaruso:

Ribadisce il motivo del proprio voto contrario in Commissione perché gli riesce difficile capire come un impiegato comunale venga condannato in primo grado per aver erroneamente azionato il telecomando che poi ha causato il danno in un momento in cui la ZTL era già attiva. Si chiede come mai non debbano pagare allo stesso modo tutti i dirigenti che fin'ora hanno recato danno a questo comune. Ricorda al proposito tutte quelle volte che l'avvocatura non si è presentato in Commissione Tributaria e per contumacia il comune ha perso nei procedimenti. Ricorda ancora che una sola volta l'amministrazione ha sanzionato un dipendente per 250 euro e l'amministrazione precedente ha avuto il coraggio di revocare la sanzione.

Ritiene vergognoso far pagare un impiegato comunale quando questa legge non è uguale per tutti. A suo avviso se sta pagando un dipendente che guadagna 1.400 euro al mese non vede perché non può pagare un dirigente che ha creato danni superiori e che guadagna centomila euro l'anno.

Cons.re Dara S.:

Tiene a puntualizzare che la proposta di votare la revoca della delibera di approvazione del debito fuori bilancio già votata da questo Consiglio deriva dal fatto che occorre dare seguito alla sospensiva della Corte di Appello e non invita invece ad entrare nel merito della delibera a suo tempo approvata.

Segretario Generale:

Precisa che la sentenza della Corte di Appello è stata pronunciata in data 15 luglio e depositata in data 27 luglio, mentre il debito è stato approvato il 21 luglio.

Per quanto riguarda poi la responsabilità attribuita al dipendente precisa che lo stesso era parte del processo e la sentenza di primo grado si è conclusa con una sentenza dichiarativa della sua responsabilità. Nella sentenza è altresì scritto che il Comune di Alcamo ha il diritto di rivalersi sul dipendente.

Cons.re Ruisi:

Puntualizza che l'atto proposto è un atto dovuto perché anche se c'è stata una sentenza di primo grado esecutiva, essendo intervenuta una sospensiva fino alla sentenza del 2018, nel medio tempore non si può riscuotere il credito da parte di chi è risultato vincente nella sentenza di 1° grado.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: **“Revoca ex art. 21 quinquies legge n. 241/1990 della delibera di consiglio comunale n. 91 del 21/07/2015 riguardante: “riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio a favore dei sig.ri Fundaro’ Caterina e Rocca Giuseppe giusta sentenza definitiva n. 146/2015 del tribunale di Trapani, con successiva azione di rivalsa ex art. 22 d.p.r. 3/1957 nei confronti del proprio dipendente C.D.**

Visti i pareri resi ai sensi di legge;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Vista il parere reso dalla II^ Commissione Consiliare con verbale n. 107 del 02/12/2015;

Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 16/11/2015;

Con n. 19 voti favorevoli espressi per alzata di mano

Presenti n.20

Assenti n. 10 (Coppola, Fundarò, Lombardo, Milito S. (62), Pirrone, Raneri, Rimi F., Rimi V., Stabile e Scibilia)

Votanti n. 19

Voti contrari n.0

Astenuto n. 1 (Calvaruso) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

DELIBERA

- 1. Revocare** per i motivi espressi in narrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 quinquies, L. N. 241/1990, la Deliberazione N. 91 del 21/07/2015, riguardante *“Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio a favore dei Sig.ri Fundarò Caterina e Rocca Giuseppe giusta sentenza N. 146/2015 del Tribunale di Trapani, con successiva azione di rivalsa ex art. 22 D.P.R. 3/1995 nei confronti del proprio dipendente C.D.”*, per la cessazione con efficacia *ex nunc* di quanto con essa disposto;
- 2. Disporre**, di mantenere lo stanziamento di Euro **16.000,00** all'intervento 1.01.08.08 del bilancio d'esercizio 2015, che a fine anno non essendo impegnato confluirà in un apposito fondo vincolato a copertura del rischio del contenzioso in essere sino a quando non sia eventualmente accertato che detta spesa potenziale non può più verificarsi, nel qual caso la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

Letto approvato e sottoscritto_____

IL V/PRESIDENTE
F.to Vesco Benedetto

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Ferrarella Francesco

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Cristofaro Ricupati

=====

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 23/12/2015 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- ☐ Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- ☐ Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio_____

IL SEGRETARIO GENERALE

Cristofaro Ricupati